



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA**

Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri:

**Luca Garibaldi
Sergio Rossetti
Roberto Arboscello
Enrico Ioculano
Davide Natale
Armando Sanna**

Proposta di legge recante: "Iniziative regionali per rafforzare il welfare di prossimità regionale attraverso il sostegno ai circoli ricreativi, culturali e sociali e alle loro rappresentanze provinciali e regionali e misure straordinarie di sostegno a seguito dell'emergenza da COVID-19"

Presentata alla Presidenza del Consiglio Regionale il 5/07/2021 - Prot. 11/2021/127/ut

Relazione

La presente proposta di legge intende valorizzare e sostenere il lavoro e l'impegno profuso sul territorio dai circoli culturali, ricreativi e sociali (d'ora in poi circoli) e dalle loro rappresentanze provinciali e regionali che rappresentano un vero presidio sociale e un importante elemento per la coesione delle comunità liguri. I circoli prima di essere luoghi dedicati allo svago e al tempo libero sono infatti storicamente nella nostra regione luoghi di socializzazione in cui si creano e si mantengono vivi i legami tra le persone e, spesso, soprattutto nelle periferie e nelle frazioni, offrono l'unica occasione di socialità disponibile. Questa rete, che conta oltre 800 realtà in tutta la regione, si configura come una naturale rete di presidio socio culturale dei territori, pienamente integrata in una logica di welfare di prossimità di cui è una delle espressioni maggiori riconosciuta dalla popolazione.

L'introduzione di contributi economici, in accordo con gli enti locali coinvolti, per la valorizzazione e la realizzazione di progetti e attività di valenza collettiva, rappresenta il riconoscimento del ruolo svolto in campo sociale e culturale dai circoli e, allo stesso tempo, intende garantire la sopravvivenza di queste realtà che a seguito dell'emergenza da COVID-19 hanno completamente perso, tra le altre cose, la capacità di autofinanziamento che permetteva loro di organizzare il lavoro sociale e culturale sul territorio.

Lo stop delle attività a seguito delle misure per contrastare la pandemia ha messo i circoli in una condizione di difficoltà estrema; l'emergenza epidemiologica da Covid-19 infatti ha determinato, l'adozione, da parte delle competenti autorità, di misure eccezionali intese a contenere il contagio, con conseguente obbligo di chiusura temporanea dei circoli i quali hanno svolto e svolgono soprattutto nel nostro territorio ricco di realtà associative una funzione di valenza collettiva di carattere sociale, sportivo-ricreativo e culturale molto importante, anche come luoghi di aggregazione sociale, di prevenzione e contrasto delle marginalità e disagio sociale in particolare per la fasce più deboli e di quelle più anziane della popolazione, e di prezioso presidio territoriale del nostro entroterra.

Molte di queste realtà, tutt'ora senza ristori e senza alcun tipo di contributo, dopo la pandemia probabilmente, non riapriranno. Per questo motivo la presente proposta di legge ha previsto due diverse modalità di intervento: una dedicata alla ripresa rappresentata da un contributo economico per la realizzazione dei progetti di carattere sociale, sportivo-ricreativo, culturale, educativo o ambientale che gli stessi metteranno in atto; l'altra di carattere straordinario, riferita all'anno in corso, per aiutare a contrastare, attraverso un contributo a fondo perduto, gli effetti della sospensione delle attività.

Nonostante la chiusura queste realtà hanno comunque dovuto sostenere tutti i costi relativi all'affitto e alle utenze dei locali sedi delle attività associative, ed in gran parte non hanno oggi ottenuto alcun tipo di ristoro né statale né regionale. Molti di questi circoli inoltre hanno al proprio interno dei bar autorizzati alla somministrazione di bevande ed alimenti che hanno anche una funzione economica con personale stipendiato, ed in particolare questa ultima fattispecie ha subito per lungo tempo un trattamento differente rispetto alle attività commerciali classiche in quanto non rientranti tra le attività che potevano svolgere la somministrazione per gran parte della fase delle zone "colorate".

I contributi straordinari regionali "una tantum" previsti ad integrazione dei contributi nazionali per i circoli ricreativi e culturali intendono quindi impedire che una volta terminata

la fase emergenziale che stiamo vivendo, il tessuto diffuso della nostra Regione si ritrovi improvvisamente impoverito di centinaia di realtà associative e culturali preziose per la tenuta sociale del nostro territorio. Si ritiene impensabile perdere questa rete di presidio socio culturale regionale, una rete di prossimità funzionale e indispensabile per il nostro welfare che garantisce ogni giorno un sollievo per decine di migliaia di nostri concittadini.

Simone (GARIBOLDI)
Leo (ROSSETTI)
Enrico (IOCCIANO)
Alberto (ARABIANI)
D. L. (CANTALE)
S. A. (SAUNO)

Relazione articolata

L'articolo 1 definisce la finalità e l'oggetto della presente legge volta a valorizzare e sostenere le attività di valenza collettiva realizzate sul territorio nei numerosissimi circoli culturali e ricreativi liguri e dalle loro rappresentanze provinciali e regionali come strumento per favorire l'aggregazione sociale, prevenire il contrasto della marginalità e il disagio sociale. A tal fine per circoli ricreativi si intendono le articolazioni territoriali autonome delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte negli appositi registri ai sensi del d.lgs.117/2017 e della l.r. 42/2006 impegnate nella realizzazione di attività di carattere sociale, ricreativo, culturale, educativo e ambientale con obiettivi di utilità sociale.

L'articolo 2 prevede che i circoli culturali e ricreativi e le loro rappresentanze provinciali e regionali definiscano progetti promuovendo con enti locali e con altri enti pubblici specifiche convenzioni in cui vengono definiti la durata, i soggetti coinvolti, le modalità di realizzazione, i costi sostenuti nonché i rimborsi a favore dei circoli per la sottoscrizione delle polizze per rischio infortuni e responsabilità civile verso terzi necessarie per assicurare i partecipanti alla realizzazione dei progetti stessi. Inoltre è prevista da parte degli enti locali che sottoscrivono le convenzioni la riduzione di tasse e imposte di loro competenza a favore dei circoli, in questo caso le minori entrate sono considerate come costi ammissibili a contributo. Qualora una convenzione sia sottoscritta da più enti è richiesta l'indicazione di un capofila a cui devono fare capo tutte le procedure per la realizzazione dei progetti.

L'articolo 3 prevede che l'ente locale o l'ente pubblico sottoscrittore della convenzione presenti la domanda di contributo alla Regione per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 2 secondo modalità e tempi individuati con delibera di Giunta. Priorità, costi ammissibili e entità del contributo vengono definiti invece dalla Giunta sentita la competente commissione consiliare.

L'articolo 4 prevede che la Regione sostenga l'attività del Centro Servizi delle associazioni di promozione sociale (C.L.A.P.S) istituito dal Forum del Terzo Settore della Liguria al fine di assicurare un servizio coordinato sulla materia civilistica, fiscale, contabile e tributaria a favore delle associazioni operanti in Liguria e iscritte nel registro regionale.

L'articolo 5 dispone di destinare in via eccezionale solamente per quest'anno l'importo attualmente non finalizzato di euro 950.000,00 della competenza 2021 del Fondo Strategico Regionale per contributi a fondo perduto a favore dei circoli delle A.P.S. e delle S.M.S. che nel periodo di sospensione delle attività disposto dall'emergenza epidemiologica hanno dovuto sostenere dei costi relativi all'affitto e alle utenze delle proprie sedi. Questo contributo "una tantum" è riservato a quei soggetti che non hanno ancora ricevuto alcun tipo di ristoro ad esclusione dei contributi previsti dal Fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore di cui all'art. 13-quaterdecies del D.L. 137/2020.

Le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo sono definite con un atto amministrativo della Giunta Regionale, sentita la Commissione competente entro 30 giorni dalla approvazione della presente legge. Le disposizioni del presente articolo si attuano ad invarianza finanziaria.

L'articolo 6 reca l'indicazione dei dati che devono essere forniti dalla Giunta al Consiglio affinché quest'ultimo possa valutare l'efficacia delle misure e delle risorse messe in campo

per favorire l'aggregazione sociale, la prevenzione e il contrasto della marginalità e il disagio sociale attraverso la realizzazione dei progetti attuati dai circoli.

L'articolo 7 reca la norma finanziaria per sostenere i progetti di cui al capo I della presente legge.

L'articolo 8 prevede, data l'urgenza delle misure previste, l'entrata in vigore anticipata della legge per le disposizioni di cui al capo II della presente legge.

Proposta di Legge recante: “Iniziative regionali per rafforzare il welfare di prossimità regionale attraverso il sostegno ai circoli ricreativi, culturali e sociali e alle loro rappresentanze provinciali e regionali e misure straordinarie di sostegno a seguito dell'emergenza da COVID-19”.

Articolo 1
(Finalità e oggetto)

1. La Regione Liguria, in attuazione dei principi della Costituzione e dell'articolo 2 dello Statuto, valorizza e sostiene le attività di valenza collettiva svolte dai circoli ricreativi, culturali e sociali e dalle loro rappresentanze provinciali e regionali al fine di accrescere iniziative e sedi di aggregazione sociale, di prevenzione e contrasto della marginalità e disagio sociale, e per costruire, in accordo con le istituzioni pubbliche e anche in collaborazione con altri soggetti sociali, progetti di welfare di prossimità.
2. Ai fini della presente legge per “circoli” si intendo i circoli ricreativi, culturali e sociali ossia le articolazioni di base autonome delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nei registri di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”.
3. Ai fini della presente legge per “rappresentanze” si intendono le rappresentanze provinciali e regionali dei circoli ricreativi, culturali e sociali ossia le strutture provinciali e regionali autonome delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nei registri di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017.
4. Per attività di valenza collettiva si intendono le attività di carattere sociale, sportivo-ricreativo, culturale, educativo e ambientale che perseguono obiettivi di utilità sociale.
5. I circoli nel predisporre proposte e progetti relativi alle attività collettive di cui al comma 4, tengono conto della programmazione regionale di settore.

Capo I
(Misure ordinarie di sostegno per l'attività dei circoli)

Articolo 2
(Progetti e attività)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i circoli e le loro rappresentanze definiscono progetti e proposte di attività, promuovendo apposite convenzioni con gli enti locali e/o con altri enti pubblici.
2. Nelle convenzioni sono specificati i contenuti dei progetti e delle attività, la loro durata, i soggetti sociali eventualmente coinvolti, le modalità di realizzazione.

3. I progetti e le azioni che hanno rilevanza sociale possono trovare realizzazione anche attraverso i patti di sussidiarietà di cui all'articolo 28 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 "Testo unico delle norme sul Terzo Settore".
4. Nelle convenzioni sono elencati in modo analitico i costi sostenuti dai circoli, dalle loro rappresentanze e dagli enti locali e/o da altri enti pubblici per la realizzazione dei progetti e delle attività, compresi i costi imputabili alla elaborazione e predisposizione dei progetti e delle attività medesime.
5. Le convenzioni stabiliscono altresì le modalità con le quali sono rimborsati da parte degli enti locali e/o da altri enti pubblici i costi sostenuti dai circoli e dalle loro rappresentanze per la sottoscrizione delle polizze riguardanti il rischio infortuni e la responsabilità civile verso terzi necessarie per assicurare i partecipanti alla realizzazione dei progetti e delle attività.
6. Gli enti locali che sottoscrivono le convenzioni possono prevedere la riduzione di tasse e imposte di loro competenza che gravano sui circoli e la corresponsione di crediti sociali per i soci dei circoli e delle rappresentanze partecipanti alla realizzazione dei progetti e delle attività. I costi a carico degli enti locali derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal presente comma sono considerati fra i costi ammissibili a contributo.
7. Nel caso in cui una convenzione sia sottoscritta da più enti locali e/o da altri enti pubblici, in essa è indicato espressamente l'ente capofila a cui fanno capo le procedure per la realizzazione del progetto o delle attività.

Articolo 3 **(Contributo della Regione)**

1. L'ente locale o l'ente pubblico sottoscrittore della convenzione, o l'ente capofila nel caso in cui la convenzione sia sottoscritta da più enti locali e/o da altri enti pubblici, presenta la domanda alla Regione per chiedere un contributo sui costi derivanti dalla realizzazione di quanto previsto nella convenzione medesima.
2. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i tempi per la presentazione delle domande.
3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, stabilisce i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo, nonché i costi ammissibili e l'entità del contributo.
4. La Giunta regionale concede i contributi agli enti richiedenti sulla base della disponibilità di bilancio.

Articolo 4

(Servizio di assistenza alle associazioni di promozione sociale)

1. La Regione sostiene l'attività del Centro Servizi delle associazioni di promozione sociale, istituito dal Forum del Terzo Settore della Liguria, Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore, di cui all'art. 24 della l.r. 42/2012, al fine di assicurare un servizio coordinato sulla materia civilistica, fiscale, contabile e tributaria a favore delle associazioni di promozione sociale operanti nel territorio ligure e iscritte nella corrispondente sezione del registro regionale del Terzo Settore.

Capo II

(Misure straordinarie di sostegno a favore dei circoli a seguito dell'emergenza da COVID-19.)

Articolo 5

(Contributi straordinari a favore dei circoli)

1. In considerazione della rilevanza dell'azione svolta sul territorio e dell'importanza del ruolo dei circoli e del momento di grave crisi economica derivante dall'emergenza da COVID-19, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, il Fondo strategico regionale di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 "Legge di stabilità della Regione Liguria per l'anno finanziario 2017" e successive modificazioni e integrazioni, è destinato, in via eccezionale per il solo esercizio 2021, per l'importo di euro 950.000,00 a misure di sostegno nella forma di contributi a fondo perduto a favore dei soggetti di cui all'articolo 1 comma 1 e delle società di mutuo soccorso di cui all'articolo 9 della l.r. 42/2016 esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e che soddisfino i seguenti criteri:
 - a. che non abbiano già ricevuto contributi statali o regionali a seguito dell'emergenza da COVID-19 ad esclusione di quelli previsti dall'articolo 13-quaterdecies del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137;
 - b. che abbiano sostenuto nei periodi di imposta chiusura dell'attività per effetto dell'emergenza da COVID-19 uscite relative ai canoni di affitto o alle utenze per gli spazi dove normalmente vengono svolte attività ricreative, culturali, motorie e del tempo libero dedicate ai soci.
2. I contributi sono concessi con procedura automatica, in misura fissa di ammontare predeterminato per l'anno 2021, sulla base del numero delle domande validamente presentate a seguito della pubblicazione di avviso pubblico e protocollate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Il soggetto incaricato della fase istruttoria accerta esclusivamente la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione prodotta con le domande.
4. L'erogazione del contributo avviene per l'intero ammontare dell'importo concesso entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente articolo.

5. La Giunta regionale, sentita la Commissione competente, delibera entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge le modalità di presentazione e i criteri di concessione dei contributi di cui al presente articolo.

Capo III

(Clausola valutativa, disposizioni finanziarie ed entrata in vigore)

Articolo 6

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria valuta l'attuazione e i risultati di cui al capo I della presente legge in termini di capacità di accrescere iniziative e sedi di aggregazione sociale, di prevenzione e contrasto della marginalità e disagio sociale nonché di costruzione di progetti di welfare di prossimità.
2. Ai fini di cui al comma 1 trascorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente:
 - a) il numero delle convenzioni stipulate di cui al comma 1 dell'articolo 2 nonché l'elenco degli enti locali o degli altri enti pubblici eventualmente coinvolti;
 - b) il numero dei progetti presentati, il numero di quelli ammessi a contributo nonché il numero dei circoli e delle persone coinvolte nelle attività collettive;
 - c) la tipologia dei progetti ammessi, la loro durata e le risorse concesse per realizzarli.
3. La relazione di cui al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che concludono l'esame.

Articolo 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 si provvede
 - per l'esercizio 2022 tramite prelevamento di euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa dallo stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e Accantonamenti" Programma 01 "Fondo di riserva per spese obbligatorie di parte corrente" del Bilancio di Previsione per gli anni finanziari 2021-2023 ed iscrizione dello stesso importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia", Programma 08 "Cooperazione e Associazionismo";
 - per l'esercizio 2023 tramite prelevamento di euro 350.000,00 in termini di competenza e di cassa dallo stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e Accantonamenti" Programma 01 "Fondo di riserva per spese obbligatorie di parte corrente" del Bilancio di Previsione per gli anni finanziari 2021-2023 ed iscrizione dello stesso importo in termini di competenza e di cassa alla Missione 12 "Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia", Programma 08 "Cooperazione e Associazionismo";

- per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 non derivano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza regionale.

Articolo 8
(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui al capo II della presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SCHEDA DEGLI ELEMENTI FINANZIARI

PROPOSTA DI LEGGE RECANTE "Iniziative regionali per rafforzare il welfare di prossimità regionale attraverso il sostegno ai circoli ricreativi, culturali e sociali e alle loro rappresentanze provinciali e regionali e misure straordinarie di sostegno a seguito dell'emergenza da COVID-19".

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

La presente proposta di legge intende sostenere l'attività svolta dai circoli culturali e ricreativi riconoscendone l'alto valore sociale. In particolare la proposta prevede due diverse modalità di intervento, una dedicata alla ripresa, cioè quando al termine della pandemia i circoli potranno riaprire, rappresentata da un contributo economico per la realizzazione dei progetti di carattere sociale, sportivo-ricreativo, culturale, educativo o ambientale che gli stessi metteranno in atto; l'altra di carattere straordinario, riferita all'anno in corso, per aiutare a contrastare, attraverso un contributo a fondo perduto, gli effetti della chiusura. Il contributo "una tantum" ad integrazione dei contributi nazionali intende impedire che una volta terminata la fase emergenziale che stiamo vivendo, la Liguria si ritrovi improvvisamente impoverita di centinaia di realtà associative e culturali preziose per la tenuta sociale del nostro territorio.

RIFERIMENTI ALLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

Entrata

Articolo/comma	Natura dell'entrata	Proposta in corso	Proposta a regime
	TOTALE		

Spesa

Articolo/comma	Natura della spesa	Proposta in corso (anno 2021)	Proposta a regime (importo)
	TOTALE		
	Saldo da finanziare		

METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE numero circoli culturali e ricreativi attivi sul territorio unitamente al numero delle società di mutuo soccorso, quest'ultimo dato utilizzato solo con riferimento al contributo straordinario per l'anno in corso.

DATI E FONTI UTILIZZATI

Elenchi regionali

ABROGAZIONI E CONFLUENZA DEI FINANZIAMENTI

PROPOSTA DI REPERIMENTO FONDI

Con riferimento all'articolo 3 della PDL si propone di reperire i fondi

-per l'esercizio 2022 tramite prelevamento di euro 400.000,00 in termini di competenza e di cassa dallo stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e Accantonamenti"

Programma 01 "Fondo di riserva per spese obbligatorie di parte corrente" del Bilancio di Previsione per gli anni finanziari 2021-2023

- per l'esercizio 2023 tramite prelevamento di euro 350.000,00 in termini di competenza e di cassa dallo stanziamento iscritto nella Missione 20 "Fondi e Accantonamenti"

Programma 01 "Fondo di riserva per spese obbligatorie di parte corrente" del Bilancio di Previsione per gli anni finanziari 2021-2023

Dall'applicazione dell'articolo 5 della PDL in argomento non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio regionale in quanto è prevista la finalizzazione un importo che è già nel Bilancio nella competenza del Fondo Strategico Regionale.

QUANTIFICAZIONE DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI TRA LE PREVISIONI DI SPESA E GLI EFFETTIVI ANDAMENTI CON RELATIVA INDICAZIONE DELLE MISURE AGGIUNTIVE DI RIDUZIONE DI SPESA O DI AUMENTI DI ENTRATA

oneri	importo	Copertura finanziaria scostamento	importo
Previsti		Riduzione spesa – indicare cap. e u.p.b./missione-programma	
Effettivi		Aumenti di entrata- indicare cap. e u.p.b./titolo-tipologia-categoria	
Totale scostamento		Totale copertura scostamento	

ANNOTAZIONI E OGNI ALTRO ELEMENTO UTILE

FIRMA PROPONENTE
Luca Garibaldi

